

**Audizione su alcune proposte di legge in materia di tirocinio curricolare
(C. 1063 ed abb.)**

**Commissioni riunite VII - Cultura, scienza e istruzione e XI - Lavoro pubblico e privato
Camera dei deputati**

1° marzo 2022

Istruzione, formazione e apprendimento si sviluppano per tutto l'arco della vita: così è sancito dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea nell'ambito del primo principio del pilastro dei diritti sociali. Spetta a ogni individuo l'accesso a un percorso continuo di crescita e formazione per mantenere e potenziare competenze già acquisite, per far proprie abilità e conoscenze e per assumere atteggiamenti che gli permettano di pervenire a nuove competenze spendibili nel mondo del lavoro – particolarmente soggetto a mutamenti continui - e nelle dinamiche sociali. Tale percorso necessita di qualità e inclusione, elementi di carattere fortemente connotativo: la prima per garantire sostanza a ciò che la persona acquisisce o rafforza; la seconda, invece, per conferire all'istruzione e alla formazione, agite in funzione dell'acquisizione di competenze per l'apprendimento permanente, caratteri di apertura, completezza, appartenenza e valorizzazione delle differenze. Questo combinato, basato sul mantenimento di competenze già note e sullo sviluppo di nuove, fornisce anche le leve che permettono a ciascun individuo di partecipare pienamente e in modo consapevole alla vita sociale, culturale e civica della comunità in cui vive e di gestire in termini di positività e successo le transizioni del mercato occupazionale locale e globale. Il pilastro dei diritti sociali, inoltre, sostiene che ciascun individuo ha diritto a un supporto per migliorare il suo status lavorativo, formarsi e riqualificarsi, proseguire il percorso di istruzione e ricevere sostegno nella ricerca di un'occupazione.

Già il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e del 24 marzo del 2000, nella consapevolezza che la risorsa più importante di cui disponeva l'Europa fosse quella umana, aveva avvertito la necessità di definire le nuove competenze di base da assicurare lungo tutta la vita. Si trattava di un'iniziativa determinante che l'Europa era chiamata a intraprendere come risposta ai fenomeni della globalizzazione e all'inevitabile transizione verso economie basate sulla conoscenza. Il *Memorandum sull'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita*, esito del Consiglio Europeo di Lisbona, metteva a fuoco gli snodi fondamentali sui quali si sarebbero sviluppate le politiche europee e nazionali: da una parte la valorizzazione e la promozione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento diversi (formale, non formale e informale), dall'altra la definizione e la certificazione delle competenze acquisite.

In seguito, nella Raccomandazione sulle competenze chiave per il *lifelong learning* del 22 maggio del 2018, il Consiglio Europeo, in ossequio ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, ha ritenuto che gli Stati membri debbano mettere in atto una serie di azioni, alcune delle quali particolarmente pertinenti alle finalità dei tirocini curricolari oggetto delle proposte di legge in commento:

- *sostenere il diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi e assicurare a tutti le opportunità di sviluppare le competenze chiave*



avvalendosi pienamente del quadro di riferimento europeo «Competenze chiave per l'apprendimento permanente»;

- *sostenere lo sviluppo delle competenze chiave;*
- *facilitare l'acquisizione delle competenze chiave grazie all'utilizzo delle buone pratiche a sostegno di tale processo;*
- *presentare relazioni, attraverso i meccanismi e gli strumenti esistenti del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) e gli eventuali quadri successivi, sulle esperienze e sui progressi conseguiti nel promuovere le competenze chiave in tutti i settori dell'istruzione e della formazione, compreso l'apprendimento non formale e, nella misura del possibile, l'apprendimento informale.*

È proprio nell'ambito del *lifelong learning*, dunque – in coerenza con quanto agito nello spazio europeo dell'istruzione e, in ambito italiano, nelle politiche educative e formative e nel sistema scolastico – che va inquadrato il tema oggetto della presente audizione. La riflessione sui tirocini curricolari, infatti, è uno dei tasselli mancanti del sistema formativo italiano, del tutto necessario per raggiungere gli obiettivi primari concordati dai Paesi dell'UE: sostenere e rafforzare lo sviluppo delle competenze chiave per tutti, a partire dalla giovane età e durante tutto l'arco della vita, nel quadro delle strategie nazionali di apprendimento permanente.

1. **Aspetti di interesse delle proposte di legge**

Perché i tirocini curricolari possano diventare uno dei *driver* del *lifelong learning* occorre che essi siano dotati di definizione normativa e di una conseguente regolamentazione, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida. Risultano, pertanto, a parere della scrivente Associazione, di interesse e utilità le proposte di legge sottoposte alla sua attenzione. Esse, una volta pervenute a una versione unitaria e coesa, al netto di necessarie rimodulazioni e modifiche, potrebbero concretamente coprire quello che, in forza della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle intervenute disposizioni di legge nazionali e regionali sui tirocini extracurricolari, è progressivamente diventato un vero e proprio vuoto normativo. Tale scopertura, peraltro, ha depotenziato fortemente lo strumento dei tirocini curricolari, esponendolo a interpretazioni e forme di utilizzazione in parte disancorate dalla sua reale funzione formativa.

L'analisi dei testi analizzati consente di individuare una serie di elementi che a giusta ragione possono essere ritenuti i punti di forza del percorso normativo avviato:

- la previsione di un piano formativo individuale contenente gli elementi descrittivi del tirocinio (meglio ancora se pure rispondente ai requisiti di personalizzazione del percorso e degli apprendimenti che ne possano garantire al meglio l'efficacia)
- la perimetrazione temporale del tirocinio calibrata sul concreto raggiungimento degli obiettivi e delle finalità ad esso sottesi
- l'azione di tutoring esercitata sia da parte del soggetto promotore che del soggetto ospitante
- la definizione del rapporto numerico intercorrente tra tutor del soggetto ospitante e tirocinanti
- l'assegnazione di crediti formativi al periodo di tirocinio
- la certificazione delle competenze
- la previsione di un'indennità obbligatoria di partecipazione/rimborso spese/borse di studio a vantaggio del tirocinante
- la previsione di copertura assicurativa per il tirocinante
- la previsione degli obblighi di comunicazione agli Ispettorati del Lavoro territoriali da parte del soggetto ospitante, anche ai fini del controllo e del monitoraggio sui tirocini curricolari.

Si tratta di elementi che contribuiscono alla definizione di un impianto normativo di qualità in grado di superare i limiti della disciplina vigente. Una disciplina, per l'appunto, non più rispondente alle caratteristiche dei tirocini finalizzati all'orientamento e alla formazione da svolgersi durante il corso di studi.

2. Riflessioni su alcuni punti nodali

Posto che le proposte di legge in commento, pur in considerazione delle differenze intercorrenti tra di esse, concorrono tutte ad una lucida definizione della questione alla base della loro elaborazione, si propongono di seguito degli spunti di riflessione che potrebbero implementare alcune aree del disegno normativo.

1. *Partire dalla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni*

Le modifiche costituzionali del 2001 e i decreti attuativi della legge delega n. 53/2003 – relativa alla definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale – determinano un’inevitabile ricaduta sui tirocini formativi curricolari, oltre che su quelli extracurricolari. Spetta allo Stato in via esclusiva la legislazione sulle norme per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei tirocini curricolari, da garantire su tutto il territorio nazionale e a tutti i cittadini in nome del principio di eguaglianza sostanziale. Occorre, dunque, fissare principi e regole comuni – sul piano dell’organizzazione e su quello del diritto allo studio – che permettano di perimetrare il potere legislativo concorrente che fa capo alle Regioni in tale materia. Si fa riferimento, a titolo di esempio, alle misure atte ad assicurare l’accesso al sistema di formazione, alle modalità di erogazione dei tirocini, alle misure di inclusione, alla valutazione individuale e di sistema, ai livelli qualitativi strutturali da garantire. Se sui tirocini extracurricolari opera già la disciplina del capo terzo del D. Lgs. n. 226/2005, è necessario intervenire anche su quelli curricolari.

Tale operazione, dunque, è da ritenersi propedeutica per ogni regolamentazione sul punto.

2. *L’esempio dei PCTO e dell’alternanza scuola-lavoro dell’istruzione secondaria*

Pur in considerazione dei significativi scostamenti esistenti tra i tirocini formativi curricolari e i percorsi di alternanza scuola-lavoro propriamente “scolastici”, anche in termini di finalità e obiettivi (si pensi, ad esempio, al rilevante ruolo delle competenze trasversali come traguardo formativo dei percorsi delle scuole secondarie), si ritiene che si possa prendere spunto da quanto contemplato nei documenti e nelle norme che regolamentano i cosiddetti PCTO¹. Alcuni loro snodi, infatti, sono declinabili anche sulla dimensione formativa dei tirocini curricolari propri dell’istruzione post-secondaria.

1. *I requisiti della funzione tutoriale*

È previsto che nei tirocini curricolari la funzione tutoriale venga espletata sia da parte del soggetto proponente che da quello in convenzione. Per garantire l’efficacia e la riuscita dei percorsi, in analogia con quanto definito nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e nei PCTO, è necessario che i due tutor, interno ed esterno, siano in possesso di requisiti specifici per l’esercizio della loro funzione (esperienze e competenze professionali e didattiche adeguate) e che siano opportunamente formati. La loro interazione costante permette di presidiare, monitorare, rimodulare – se necessario - le fasi del percorso formativo, incluse le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento. Tale interazione può anche concorrere all’individuazione delle buone prassi quali fattori prodromici alla riproducibilità delle esperienze e alla loro capitalizzazione.

2. *La formazione sulla sicurezza*

La “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro” significativamente disciplina “*le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro*”. Come affermato nelle Linee guida dei PCTO del 2019, si tratta di un aspetto che, “*oltre a rappresentare una garanzia per gli studenti impegnati nei percorsi, costituisce un elemento di progresso dell’intera comunità scolastica, verso una cultura della sicurezza destinata a costituire un bagaglio utile per qualunque ambiente si abbia modo di frequentare*”. In tale direzione, peraltro, l’ANP ha sempre agito nelle sue costanti e pressanti richieste sul punto rivolte al decisore politico e all’Amministrazione, nella convinzione che nella scuola, in tutte le sue forme e le sue estensioni, la sicurezza debba essere garantita sempre e al massimo grado.

Poiché i PCTO possono prevedere attività in ambienti di apprendimento diversi dalle aule scolastiche quali le strutture ospitanti dei soggetti in convenzione, in tale ipotesi gli studenti acquisiscono lo *status* di lavoratori

e, quindi, risultano soggetti, ai sensi dell'art. 2, c, 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008, agli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali adempimenti riguardano, in buona sostanza, la formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la sorveglianza sanitaria e la dotazione di dispositivi di protezione individuali.

Le istituzioni scolastiche, dunque, sono tenute ad effettuare preventivamente a favore degli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle modalità disciplinate dall'accordo previsto al c. 2 dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008. La formazione specifica, invece, è da effettuarsi, in ingresso, presso la struttura ospitante e a cura di quest'ultima.

Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che debba opportunamente prevedersi un percorso di formazione sulla sicurezza, sia generale che specifica, anche nell'ambito dei tirocini formativi curriculari con le medesime finalità che il legislatore ha individuato per i percorsi di alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO. Alla stessa stregua, appare necessario contemplare in detti tirocini la garanzia della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per fornire un quadro più chiaro della proposta sulla formazione obbligatoria in tema di sicurezza, si riportano di seguito integralmente i commi da 1 a 5 dell'art. 5 del D.l. n. 195/2017:

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

2. È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere: a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'INAIL e gli organismi paritetici previsti nell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211; b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall'accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128; c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

3. *Tirocinio e disabilità*

L'art. 3, c. 5, del D.l. n. 195/2017 prevede che *“Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”*

Tale disposizione può operare da suggestione operativa anche nell'ambito dei tirocini. È necessario, infatti, che il legislatore, nella loro definizione, riservi la dovuta attenzione agli aspetti che garantiscano in modo concreto ai tirocinanti con disabilità condizioni di equità e di piena inclusione. Ciò in coerenza, anche, con il dettato del quarto obiettivo dell'Agenda 2030 ovvero *“garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti”*.

Seppure calata sul contesto meramente scolastico, può essere utile la lettura della guida operativa elaborata dall'ANP sull'alternanza scuola-lavoro per gli studenti con disabilità [consultabile al link](#)

2.2.4 *Valutazione del percorso e autovalutazione*

Il comma 8 dell'art. 4 del D.l. n. 195/2017 dispone che *“Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.”*

Il contenuto di tale comma può essere visto come una sorta di buona prassi operativa affinché, anche all'interno dei tirocini curricolari, i partecipanti, oltre ad essere destinatari di una valutazione specifica, operino essi stessi una valutazione sul percorso formativo svolto. Il valore aggiunto, però, potrebbe essere dato dalla previsione di pratiche autovalutative intese quali operazioni metacognitive che implicano conoscenze e abilità dall'inizio alla fine del percorso di apprendimento/formazione.

3. *Quali vantaggi per il soggetto in convenzione?*

Nell'ambito dei PCTO accade spesso, paradossalmente, che il tirocinio/stage presso una struttura ospitante rappresenti un costo per la struttura stessa in quanto il valore aggiunto fornito dallo studente nel breve periodo non è pari allo stanziamento di risorse necessario per il suo accompagnamento in qualità di tirocinante. Ne consegue che le aziende interessate alle convenzioni da attivare nell'ambito dei PCTO siano numericamente esigue, il che determina un'ulteriore criticità per la sostenibilità di tali percorsi nei territori caratterizzati da un ridotto tessuto imprenditoriale. Poiché tale elemento di debolezza potrebbe investire anche l'organizzazione dei tirocini curricolari post scuola secondaria, si rappresenta la necessità di individuare elementi che concorrano a rendere vantaggiosa anche per il soggetto esterno la sottoscrizione della convenzione. Per ampliare la platea dei soggetti disponibili, oltre a vantaggi di tipo economico (sgravi fiscali?), si potrebbe valutare di creare una banca dati con la recensione delle aziende in modo da mappare quelle adatte e sicure ad accogliere i tirocinanti. La “buona reputazione” delle aziende, del resto, concorre significativamente al loro successo.

3. *Risorse finanziarie*

Al fine di garantire l'efficacia della proposta di legge, occorre che essa preveda le risorse finanziarie atte a coprirne il piano dei costi connessi all'impianto organizzativo prospettato (con particolare riferimento alle spese di indennità/rimborso/borse di studio dei tirocini curricolari). In previsione di ulteriori spese, il fondo di finanziamento dovrebbe diventare strutturale anche attraverso la precisa individuazione degli attori che concorrono alla realizzazione del disegno normativo.

Roma, 1° marzo 2022

Appendice

I Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

I PCTO di cui all'art. 1, c. 785 della Legge n. 145/2018, ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al D. lgs. n. 77/2005 – e i percorsi di leFP, IFTS, ITS, nell'ambito del sistema duale, sono modelli di apprendimento disciplinati da consolidata normazione specifica, dello Stato e regionale.

I PCTO dispongono di apposite Linee guida, di cui al D.M. n. 744/2019, che ne definiscono puntualmente le caratteristiche e le declinazioni. In precedenza, erano state pubblicate nell'ottobre del 2015 le Linee guida sull'Alternanza scuola lavoro. Va altresì richiamato il D.I. n. 195/2017 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante il *“Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”* disposto dall'articolo 1, comma 37, della legge 107/2015.

I PCTO sono incardinati in via ordinamentale nel quadro orario curricolare delle scuole secondarie di secondo grado quale parte integrante e coerente del percorso di studi. Il loro svolgimento rappresenta uno dei requisiti di ammissione all'esame di Stato ai sensi del D. lgs. 62/2017 (fatta eccezione per il periodo emergenziale come da ordinanze ministeriali sul punto). La loro valutazione è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno.

La formazione sulla sicurezza all'interno dei PCTO può essere di differente livello, in ragione delle modalità realizzative dei percorsi. Le disposizioni della Carta, nello specifico, prevedono che gli studenti ricevano:

4. la formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. la formazione specifica all'ingresso nella eventuale struttura ospitante.

La formazione generale, certificata e riconosciuta agli studenti a tutti gli effetti, non può avere una durata inferiore alle quattro ore per tutti i settori, deve presentare i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro (concetto di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza) e può essere effettuata anche in modalità *e-learning*. A supporto di ciò il Ministero dell'istruzione, in collaborazione con l'INAIL, ha messo a disposizione, sul portale dedicato raggiungibile al link <https://www.istruzione.it/alternanza/>, uno specifico percorso formativo dal titolo *“Studiare il lavoro” - La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro.* La frequenza di tale formazione, peraltro, consente allo studente di acquisire un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e spendibile in qualsiasi ambito lavorativo.

Per quanto concerne la formazione specifica, invece, essa è da effettuarsi, in ingresso, presso la struttura ospitante e a cura di quest'ultima, con possibilità di regolare, nell'ambito della convenzione, su chi gravino gli eventuali oneri conseguenti. Il numero di ore varia in ragione del rischio a cui è sottoposta l'attività svolta dalla struttura ospitante secondo la classificazione dell'Accordo Stato/Regioni n. 221/2011 (non meno di 4 ore per i settori della classe di rischio basso, anche in modalità *e-learning*; non meno di 8 ore per i settori della classe di rischio medio, effettuate in presenza; non meno di 12 ore per i settori della classe di rischio alto, da svolgersi in presenza).

Ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D.I. n. 195/2017, a conclusione di ogni percorso di alternanza, gli studenti *“hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito”*. Per questa ragione i tutor sono chiamati a fornire al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Ricordiamo ancora una volta che, a normativa ordinaria vigente, lo svolgimento dei PCTO rappresenta requisito della suddetta ammissione. Pure le competenze vengono certificate dall'istituzione scolastica ai sensi del D. lgs. n. 13/2013 (*“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*).

Fonti

6. D.M. 4 settembre 2019, n.774 di adozione delle Linee guida dei PCTO con allegati
7. RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018/C 189/01)
8. D.I. 3 novembre 2017, n. 195 recante il *“Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”*
9. D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62



10. [Circolare Inail, n. 44, 21 novembre 2016](#) Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro
11. Guida operativa per la scuola sull'alternanza scuola lavoro 5 ottobre 2015
12. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 33-43. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi
13. Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
14. D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53
15. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
16. D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53
17. Legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
18. D.M. 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento

Sitografia

<https://www.istruzione.it/alternanza/>

Guida operativa dell'ANP sull'alternanza scuola-lavoro per gli studenti con disabilità [rinvenibile al link](#)